



*Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale*

Ufficio Sesto

Prot. n. 796

Torino, 20 maggio 2008

Circ. Reg. nr. 173

Ai Dirigenti e Coordinatori
degli Uffici Scolastici Provinciali
della Regione
Loro Sedi

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni ordine e grado della Regione
Loro Sedi

OGGETTO: Ritenute e contributi previdenziali e assistenziali sulle competenze del personale della scuola.

Si trasmette di seguito il testo della nota dell'INPDAP – Direzione Centrale Pensioni – Ufficio 1/Normativa dell'11 marzo 2007 avente per oggetto “art. 81 del CCNL comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007”:

“Con la nota a margine segnata, codesto Istituto ha espresso l'avviso che, per effetto della disposizione contrattuale in oggetto indicata, nel calcolo del trattamento di quiescenza deve essere assoggettata alla maggiorazione del 18% di cui alla legge 29.4.1976, n. 177, oltre la quota tabellare, anche l'indennità integrativa speciale.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 81 del CCNL scuola sottoscritto il 29.11.2007 dispone in ordine agli aumenti stipendiali di cui al precedente art. 78 che, a sua volta, incrementa gli stipendi tabellari previsti dall'art. 2, comma 2, del CCNI 7.12.2005, relativo al secondo biennio economico del quadriennio normativo 2002-2005.

Per sua parte, il ripetuto art. 2 del CCNI del 7.12.2005 eleva gli stipendi tabellari individuati dalla tabella 2 allegata al CCNL sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003 che riporta separatamente, in relazione all'anzianità di servizio posseduta, sia il corrispondente valore dell'indennità integrativa che quello della posizione stipendiale comprensivo di detta indennità.

Ciò posto, nella considerazione che l'art. 79 di quest'ultimo citato accordo stabilisce che il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale non modifica le modalità per determinare la base di calcolo del trattamento pensionistico, la scrivente, alla luce della sequenza contrattuale sopra descritta che concerne solo aumenti economici, è dell'avviso che anche con il novello CCNL del 29.11.2007 rimane fermo il disposto, non espressamente abrogato, del terzo comma del cennato art. 79 e, dunque, la non assoggettabilità dell'indennità in argomento all'aumento del 18%.

Per quanto sopra esposto, nel modello PA04 l'importo dello stipendio tabellare dovrà essere indicato separatamente da quello relativo all'indennità integrativa speciale, ovvero, nel caso di quote non distinte, dovrà essere evidenziato il valore dell'indennità conglobata non maggiorabile. Infine, si precisa che non rientra nelle competenze della scrivente la questione inerente il conguaglio contributivo sugli emolumenti corrisposti al personale in attività di servizio. per il dirigente G. Fiorino f.to Luigi Mosca”

Ciò premesso, deve intendersi modificato nel senso sopra rappresentato il contenuto del sesto e settimo capoverso del punto a) *Base imponibile ed aliquote percentuali* del paragrafo *INPDAP Fondo pensione* (pag. 2) della circolare di questo Ufficio n. 54 prot. n. 2213 del 13 febbraio 2008, pari oggetto.

per IL DIRIGENTE
Francesco CONTINO
Irene Campini